



Unione Comuni Modenesi Area Nord

STATUTO

Testo coordinato con le modifiche entrate in vigore in data 7 Giugno 2009.

TITOLO I **PRINCIPI FONDAMENTALI**

Art. 1 **Istituzione dell'Unione**

1. In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, delle Leggi Regionali n. 3/99 e n. 11/01 e della legge 5 giugno 2003, n. 131, è costituita tra i Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro, San Possidonio e San Prospero, l'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord.
2. L'Unione ha sede nel comune di Medolla.
3. L'Unione dei Comuni è un Ente Locale con autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.
4. I suoi organi collegiali si riuniscono, di norma, nella sede dell'Ente o, su decisione dei rispettivi presidenti, in luoghi diversi per assicurare la presenza dell'istituzione in tutto il territorio.
5. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
6. L'Unione dei Comuni si identifica, negli atti e nel sigillo, con il nome "Unione Comuni Modenesi Area Nord" e con lo stemma dell'Ente, composto da nove quadrati formanti un altro quadrato più grande smussato ai quattro angoli; in ognuno di questi quadrati è posizionata un'icona in negativo desunta dallo stemma di ogni comune fondatore, stilizzata, proporzionata e centrata.



Unione Comuni Modenesi Area Nord

7. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze è esibito il gonfalone dell'Ente.
8. L'uso dello stemma e del gonfalone, nonché le loro caratteristiche particolari, sono disciplinati da apposito regolamento, che disciplina anche i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni aventi sede nel territorio dell'Unione dei Comuni e le relative modalità d'uso.

Art. 2 **Statuto e regolamenti**

1. Lo Statuto, approvato con le modalità previste dall'art. 32 del D. Lgs. 267/2000, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, determina le norme fondamentali dell'organizzazione e dell'attività dell'Unione dei Comuni, alle quali devono conformarsi tutti gli atti sotto ordinati.
2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dai Consigli Comunali e dal Consiglio dell'Unione con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.32, comma 2, del D.Lgs. n.267/00.
3. L'Unione dei Comuni emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente Statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

Art. 3
Finalità e ruolo dell'Unione

1. L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal fine, essa rappresenta l'ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del D.Lgs. n.267/00 e delle leggi regionali.
2. L'Unione si impegna ad assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della vigente normativa.
3. L'Unione dei Comuni, nella propria autonomia, persegue i fini istituzionali di cui al presente Statuto, in armonia con l'interesse dei comuni aderenti e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, di differenziazione e di efficacia ed efficienza.
4. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione di funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione dei loro atti normativi.
5. L'Unione è sede di confronto politico-istituzionale sui temi programmatici di valenza sovracomunale. La finalità è il conferimento di maggiore autorevolezza distrettuale nelle sedi e nelle scelte programmatiche regionali e provinciali.

Art. 4
Obiettivi programmatici

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dell'Unione, anche favorendo la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico, culturale ed artistico delle città;
 - b) favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per rispondere più appropriatamente alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
 - c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi ad essa conferiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
 - d) esercitare un controllo più efficace sulle società ed enti che gestiscono servizi per conto dell'Unione;
 - e) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
 - f) attivare ed estendere nuovi servizi e funzioni che per le loro caratteristiche si prestano alla gestione in forma associata.

Art. 5
Criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e alla semplificazione dei procedimenti di sua competenza e al contenimento dei costi.
2. In particolare l'Unione:
 - a) raccorda la propria azione amministrativa con quella degli altri enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione;
 - b) definisce la propria struttura organizzativa secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione;
 - c) assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed

- efficienza;
d) promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 6 Durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con la approvazione di una uguale deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti, adottata con le stesse procedure e la stessa maggioranza richieste per le modifiche statutarie. A seguito di tale delibera, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

Art. 7 Recesso di un Comune dall'Unione ed adesione di nuovi Comuni

1. Ogni Comune partecipante può recedere unilateralmente dall'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno di ogni anno e ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi e nella stesura degli atti di conferimento della gestione, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.
4. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni costituenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati.
5. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva modifica dello Statuto approvata da parte dei Consigli dei Comuni già aderenti all'Unione, con le modalità stabilite dall'art.32, comma 2, del D.Lgs. n.267/00.

Art. 8 Funzioni dell'Unione

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di una pluralità di funzioni amministrative, sia proprie che delegate, nonché la gestione di servizi pubblici. nell'ambito delle seguenti materie:
 - a) funzioni e servizi finanziari, contabili, generali di amministrazione e del personale;
 - b) tributi;
 - c) assetto e utilizzazione del territorio, ambiente e grandi infrastrutture;
 - d) sicurezza;
 - e) sanità e servizi alla persona e alla comunità;
 - f) istruzione e cultura;
 - g) sviluppo economico.
2. I comuni possono conferire all'Unione anche compiti di rappresentanza nelle sedi provinciali, regionali e distrettuali di confronto e concertazione nei vari settori e relative agenzie e conferenze.

Art. 9
Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all'Unione

1. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 8 del presente Statuto viene effettuato con le seguenti modalità:
 - trasferimento da parte di tutti i comuni dell'Unione;
 - trasferimento da parte di due o più comuni dell'Unione.

2. Il trasferimento, sia di tutti che di due o più comuni, si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza semplice, da parte dei Consigli comunali dei comuni aderenti, e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di una convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:
 - il contenuto della funzione o del servizio trasferito;
 - i rapporti finanziari tra gli enti;
 - gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai comuni;
 - eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione;
 - modalità di recesso.

Contestualmente all'approvazione dello schema di convenzione, il Consiglio dell'Unione effettua una verifica in merito alle modalità e condizioni del trasferimento, al fine di valutare l'accettazione o meno del trasferimento stesso. La mancata accettazione dovrà essere adeguatamente motivata al fine di consentire l'attivazione di un utile confronto con i comuni, teso a superare i motivi di contrasto.

3. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze amministrative residuali.
4. Il conferimento all'Unione di ulteriori funzioni e compiti, non rientranti nelle materie di cui all'art.8, costituisce integrazione del presente Statuto ed è deliberato dai Consigli Comunali, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
5. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti all'atto dell'approvazione della delibera con la quale si perfeziona tale trasferimento.
6. La revoca all'Unione di funzioni e compiti già trasferiti, è deliberata da tutti i Consigli Comunali, a maggioranza semplice, entro il mese di settembre di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successivi.

Art. 10
**Modalità di gestione
delle funzioni e servizi trasferiti**

1. Le funzioni e servizi trasferiti sono gestiti:
 - in economia, con impiego di personale proprio o comandato dai comuni;
 - mediante affidamento a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica;
 - con le altre forme di gestione previste dall'art. 113-bis del D.Lgs. 267/2000;
 - mediante affidamento diretto ad un comune dell'Unione, con apposita convenzione.

2. Per lo svolgimento dei servizi generali di amministrazione nonché di attività strumentali all'espletamento delle sue funzioni, l'Unione provvede o direttamente con personale proprio o comandato oppure mediante convezione con uno o più comuni dell'Unione.
3. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli trasferiti.

Art. 11

Modalità di ripartizione spese ed entrate

1. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i comuni aderenti all'Unione, in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.
2. Nella fattispecie di trasferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i comuni, i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.
3. Nella fattispecie di trasferimento di funzioni e servizi da parte di due o più comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, viene predisposto un apposito centro di responsabilità allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripiano del disavanzo, coinvolgerà esclusivamente i comuni che hanno stipulato la convenzione.

TITOLO II **ORGANI DI GOVERNO**

Capo I **Organi dell'Unione**

Art. 12 **Organi dell'Unione**

1. Gli organi dell'Unione dei Comuni sono:
 - il Consiglio;
 - la Giunta;
 - il Presidente.
2. Gli organi dell'Unione agiscono nell'esclusivo interesse dell'Unione dei comuni.
3. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione dei Comuni di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
4. I componenti o i titolari degli organi dell'Unione durano in carica fino al rinnovo degli organi comunali di cui sono membri o titolari.
5. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

Capo II **Il Consiglio**

Art. 13 **Composizione del Consiglio**

1. Il Consiglio dell'Unione dei Comuni è composto dal Presidente dell'Unione e da 23 membri, eletti separatamente da ciascun Consiglio comunale, a maggioranza semplice, tra i consiglieri dei Comuni appartenenti all'Unione, secondo il seguente schema:
 - per il Comune di Camposanto: n. 2 membri (di cui 1 esponente della minoranza)
 - per il Comune di Cavezzo: n. 3 membri (di cui 1 esponente della minoranza)
 - per il Comune di Concordia: n. 3 membri (di cui 1 esponente della minoranza)
 - per il Comune di Finale Emilia: n. 5 membri (di cui 2 esponenti della minoranza)
 - per il Comune di Medolla: n. 2 membri (di cui 1 esponente della minoranza)
 - per il Comune di S. Felice s/P: n. 4 membri (di cui 1 esponente della minoranza)
 - per il Comune di S. Possidonio: n. 2 membri (di cui 1 esponente della minoranza)
 - per il Comune di S. Prospero: n. 2 membri (di cui 1 esponente della minoranza)
2. In attuazione di quanto previsto dall'art.32, comma 3, del D.Lgs. 267/00, l'elezione dei consiglieri dell'Unione avviene, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.
3. L'elezione dei consiglieri dell'Unione viene effettuata in ciascun consiglio comunale con votazione separata dei consiglieri di maggioranza e di minoranza. Ciascun consigliere di maggioranza o di minoranza può esprimere un solo voto a favore di un consigliere, rispettivamente di maggioranza o di minoranza. Sono considerati nulli i voti espressi in modo difforme. In caso di parità di voti viene eletto il consigliere che nelle elezioni

comunali ha riportato la cifra individuale più elevata, costituita dalla cifra di lista aumentata dai voti di preferenza.

4. Il consigliere eletto in qualità di consigliere di maggioranza o di minoranza, decade dalla carica di consigliere dell'Unione nel caso in cui nel consiglio comunale di appartenenza passi da uno schieramento all'altro. Tale decadenza opera a far data dall'adozione di apposito atto deliberativo del consiglio comunale di appartenenza con cui viene pronunciata la decadenza medesima.
5. In caso di scadenza o scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un comune, i rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio comunale, da effettuarsi entro 60 giorni dall'elezione del consiglio medesimo.
6. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale decade ipso iure anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 14 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. Esso esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nel documento programmatico. Il Consiglio determina l'indirizzo politico e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale in quanto compatibili con il presente Statuto.
2. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 15 Presidenza del Consiglio

1. Nella prima adunanza il Consiglio, subito dopo aver preso atto della formazione della Giunta, elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio, con votazione palese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità, nella successiva seduta da tenersi entro 10 gg.. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più anziano di età nel caso di parità.
2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
3. In particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento;
 - b) vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari;
 - c) notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge.
4. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente eletto con le stesse modalità del Presidente.

5. In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.

Art. 16
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.
3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento del Consiglio di cui all'art. 17 del presente Statuto. Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentoale esterna.

Art. 17
Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive dei lavori del Consiglio. A tal fine, deve essere formalmente notificata al consigliere la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e controdeduzioni presentate.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede ad eleggere entro il termine di 60 giorni, al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Art. 18
Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

1. E' istituita la Commissione di garanzia e di controllo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del consiglio, presieduta da un consigliere della minoranza.
2. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura consultiva, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette

commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio e dalla delibera di nomina delle Commissioni.

Art. 19
Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

Capo III
Il Presidente e la Giunta

Art. 20
Il Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio dell'Unione, tra i sindaci dei comuni, con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Presidente dura in carica 2 anni e 6 mesi ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il nuovo Presidente viene eletto nei trenta giorni che precedono la data di scadenza del mandato in corso, ed entra in carica il giorno successivo a tale scadenza. In ogni caso, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente in carica continua ad esercitare le sue funzioni.
4. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dalla carica di Presidente dell'Unione.
5. In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento le relative funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
6. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede all'elezione del nuovo presidente con le modalità di cui al presente articolo. Fino all'elezione del nuovo presidente le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.

Art. 21
Competenze del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. In particolare, il Presidente:
 - a) rappresenta l'Unione e presiede la Giunta;
 - b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni e servizi trasferiti non incompatibili con la natura

delle Unioni comunali, dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Unione;
c) sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
d) sentita la Giunta provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
e) provvede, previa deliberazione della Giunta, alla nomina e alla revoca del direttore generale;
f) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta e del Consiglio, sentito, in quest'ultimo caso, il relativo Presidente.

Art. 22
Vice presidente

1. Il Vice Presidente dell'Unione viene nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta.
2. Il Presidente può attribuire al Vicepresidente specifiche deleghe relative al funzionamento dell'ente.
3. Il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie di cui al quarto comma dell'art.20.

Art. 23
Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione, tra cui il Presidente dell'Unione stessa.
2. Qualora il Sindaco di un comune dell'Unione sia impossibilitato, per assenza o impedimento temporaneo, a partecipare ad una o più sedute della Giunta dell'Unione, lo stesso viene sostituito dal vice sindaco, previa comunicazione di cui al successivo comma5.
3. Qualora il Sindaco assente ricopra la carica di Presidente o di Vice Presidente, il vice sindaco non può sostituirlo in tali cariche, pur partecipando alle sedute della giunta.
4. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice presidente le funzioni vicarie sono svolte dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica.
5. Nei casi di cui al precedente comma 2, la sostituzione opera qualora il sindaco comunichi formalmente l'impedimento a partecipare ad una singola seduta della Giunta dell'Unione o il periodo di assenza o impedimento durante il quale viene sostituito dal vice sindaco. Nel caso in cui il sindaco sia impossibilitato a produrre tale comunicazione, la stessa viene effettuata dal vice sindaco.
6. Nel corso della prima seduta utile del Consiglio dell'Unione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio della formazione della Giunta unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, che formano il proprio programma amministrativo.

Art. 24
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione. In particolare provvede:
 - a) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
 - c) a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
 - d) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque, tutti gli atti di

amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Direttore Generale e dei dirigenti;

e) ad adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge.

2. Il Presidente può delegare ai singoli Assessori la cura di specifici settori dell'amministrazione dell'Ente, unitamente all'adozione dei relativi atti.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna nelle materie di propria competenza, ai sensi del comma 1 del presente articolo. Essa delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.

Art. 25

Cessazione dalla carica di Assessore

1. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza determina la decadenza dall'ufficio di Assessore dell'Unione.
2. Il Presidente dell'Unione, in tale caso, provvede alla sostituzione dello stesso non appena avvenuta la proclamazione degli eletti e ne dà comunicazione al Consiglio.

Art. 26

Conferenza degli assessori comunali

1. Sono istituite le Conferenze degli Assessori comunali, composte dagli Assessori competenti per materia di ogni singolo Comune, quale organismo propulsivo e consultivo per la gestione delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione.
2. Le Conferenze degli Assessori sono convocate dal Presidente o dai componenti la Giunta.
3. Gli Assessori comunali possono intervenire alle adunanze del Consiglio dell'Unione per la trattazione degli argomenti riguardanti la loro delega e partecipano alla discussione senza diritto di voto. Non concorrono a determinare il numero legale per la validità della seduta.

TITOLO III
ISTITUTIDIPARTECIPAZIONE

Art. 27
Principi della partecipazione

1. Ai cittadini e ai residenti, l'Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dall'apposito regolamento.
2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione. A tale scopo il Consiglio dell'Unione può istituire apposite consulte, provvedendo con la medesima deliberazione a definire i compiti ed il funzionamento.
3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività.
4. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.
5. Il regolamento disciplina, in particolare, i modi di effettuazione dei referendum, sia consultivi che abrogativi, i casi di esclusione e le forme di iniziative popolari.

Art. 28
Referendum consultivo e abrogativo

1. Il presidente indice il referendum consultivo o abrogativo quando lo richiede almeno il 5% dei cittadini iscritto nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione, con sottoscrizioni raccolte su almeno cinque comuni, per questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza del consiglio dell'Unione. Il referendum è indetto altresì quando lo richiedano almeno tre Consigli comunali partecipanti all'Unione medesima, a maggioranza assoluta dei loro componenti.
2. Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:
 - a. il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso;
 - b. il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 - c. i provvedimenti riguardanti contributi e tariffe;
 - d. i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
 - e. i provvedimenti di nomina designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;
 - f. gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione.
3. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un periodo di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di Garanti, eletto dal consiglio dell'Unione con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
4. Il Consiglio deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum consultivo entro tre mesi dal suo svolgimento, se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione.
5. Nel caso di referendum abrogativo, qualora la maggioranza dei votanti si esprima favorevolmente alla proposta referendaria, contestualmente alla presa d'atto, da effettuarsi entro 3 mesi dalla proclamazione dei risultati, il Consiglio dell'Unione dichiara decaduto il

provvedimento amministrativo con efficacia “ex nunc”, ed adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti, ove di propria competenza.

6. Non è ammesso lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti.
7. La proposta referendaria sottoposta a referendum non può essere nuovamente sottoposta alla consultazione prima di tre anni dalla precedente tornata referendaria.
8. Nei 120 giorni precedenti le consultazioni elettorali provinciali e comunali (anche nel caso in cui sia interessato un solo comune dell’Unione) non possono avere luogo referendum e non possono essere presentate proposte di referendum.
9. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per raccolta e l’autenticazione delle firme e le regole per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 29 Iniziativa popolare

1. I cittadini anche stranieri, purché residenti in uno dei Comuni dell’Unione possono proporre agli organi dell’Unione, nelle forme previste dal regolamento, istanze e petizioni; queste ultime devono essere sottoscritte da almeno cinquanta persone e depositate presso la segreteria generale dell’Unione. La risposta deve essere fornita entro sessanta giorni dal ricevimento.
2. I soggetti di cui al precedente comma possono altresì presentare al Consiglio proposte di atti di sua competenza inoltrando al Presidente uno schema di deliberazione, accompagnato da una relazione illustrativa, e dall’eventuale necessaria documentazione tecnico-amministrativa sottoscritta da almeno mille aventi diritto.
3. Il Consiglio delibera in merito alla proposta non oltre tre mesi dalla data del deposito della stessa.
4. Le proposte di cui al presente articolo sono equiparate alle normali proposte di deliberazione ai fini dell’espressione dei pareri richiesti dalla legge.

Art. 30 Diritto d’informazione e di accesso agli atti

1. L’Unione riconosce che l’informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l’Unione rende pubblici, a mezzo stampa e/o tramite altri strumenti di informazione o comunicazione di massa:
 - a. i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
 - b. i parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse, nonché i dati relativi ai costi di gestione dei servizi e i dati sul loro andamento;
 - c. i dati di cui l’Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;
 - d. i criteri e la modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;
 - e. i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall’Unione.
2. A tal fine, provvede a costituire un ufficio per le relazioni con il pubblico e disciplina con apposito regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.

Art. 31
Partecipazione procedimentale

1. E' assicurato il diritto dei destinatari e degli interessati ai provvedimenti amministrativi di:
 - a. essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti per l'emanazione dei provvedimenti medesimi;
 - b. assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento.
2. Nei procedimenti concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.
3. Sull'indizione dell'istruttoria decide il Consiglio.

Art.32
Istituzione del Difensore Civico e procedura elettiva

1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa dell'Unione.
2. Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza. Non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale.
3. Il Difensore Civico è scelto tra persone in possesso di qualificate conoscenze giuridico-amministrative, non in attività di servizio nell'ambito del territorio dell'Unione, che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. E' soggetto alle medesime cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente per i consiglieri comunali e non può far parte del Consiglio dell'Unione e dei Consigli dei Comuni che la costituiscono, né può essere membro di organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e di associazioni sindacali e di categoria. Il Consiglio dell'Unione, al determinarsi di una causa di decadenza dalla carica, provvede in merito con deliberazione adottata a maggioranza semplice ed a scrutinio palese.
4. Il Difensore Civico è eletto, con voto segreto, dal Consiglio dell'Unione, a maggioranza dei quattro quinti dei membri in carica. Per porre in votazione l'oggetto non è necessaria la sussistenza di un equivalente quorum strutturale, essendo comunque sufficiente la presenza della maggioranza dei membri assegnati. Se dopo due scrutini, da tenersi anche nella stessa seduta, nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nella terza votazione, da tenersi in una successiva seduta e comunque entro trenta giorni dalla prima votazione, è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.
5. Il Difensore Civico dura in carica quattro anni a decorrere dall'attribuzione delle relative funzioni. I suoi poteri sono prorogati fino all'entrata in carica del successore, nel rispetto della normativa vigente in materia, e non può ricoprire la carica per più di due volte consecutive. Il Difensore Civico può essere revocato a seguito di motivata mozione di censura per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni; la mozione deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con le stesse maggioranze previste per l'elezione.

Art.33
Poteri del Difensore Civico e norme procedurali

1. Il Difensore Civico ha il potere di intervenire per la tutela delle persone singole o associate, i cui diritti od interessi siano lesi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardiconseguenti a provvedimenti, atti e comportamenti attivi od omissivi dell'Unione.

2. Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza e non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale.
3. Il Difensore Civico interviene d'ufficio o su istanza di persone singole o associate, in qualunque forma inoltrata. L'istanza può essere presentata od inviata direttamente al Difensore Civico o all'Unione; in quest'ultimo caso, l'Unione è tenuta a trasmetterla immediatamente al Difensore Civico. Il dipendente che riceve l'istanza, qualora la stessa sia orale, è tenuto a trascrivere succintamente gli estremi della questione, rilasciando ricevuta all'interessato.
4. Il Difensore Civico può segnalare, di propria iniziativa, le eventuali disfunzioni riscontrate nell'azione amministrativa. Non può intervenire su richiesta di Consiglieri perfatti connessi all'espletamento del mandato che non consistano in diniego di accesso a documenti, atti o informazioni detenuti dall'amministrazione, né a richiesta di soggetti legati da rapporti di impiego con l'Ente per questioni connesse al rapporto di lavoro.
5. Il Difensore Civico, per l'adempimento dei suoi compiti, ha diritto di chiedere al Segretario dell'Unione, al Direttore Generale, ai dirigenti, ai responsabili dei servizi e uffici, atti, documenti, notizie e chiarimenti. I soggetti in parola sono tenuti a fornire quanto richiesto ed a presentarsi, ove convocati, entro il termine stabilito dal Difensore Civico, salvo impedimento motivato per iscritto. Il Difensore Civico può effettuare direttamente accertamenti presso gli uffici senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. Egli è tenuto al segreto d'ufficio in riferimento alle informazioni ricevute; può chiedere al funzionario responsabile del procedimento di effettuare congiuntamente l'esame della pratica, stabilendo il termine massimo, se del caso, per la regolare definizione della stessa. Può chiedere pareri a tecnici ed esperti, il cui compenso resta a carico dell'Ente, nei limiti dello stanziamento annuale da quest'ultimo deliberato.
6. Il Difensore Civico è in ogni caso tenuto a fornire una risposta scritta e motivata a chi abbia presentato istanza.
7. Il Difensore Civico segnala ai responsabili ed agli organi aventi funzione di vigilanza e controllo i casi di ritardo o irregolarità nello svolgimento delle procedure e le disfunzioni rilevate. Sollecita l'adozione dei necessari provvedimenti agli organi ed uffici competenti. Nel caso in cui la risposta o l'adozione del provvedimento rientri nelle competenze di un organo di governo, il Difensore Civico può chiedere le motivazioni del ritardo all'organo stesso. Qualora nel corso della sua attività riscontri disfunzioni, carenze o ritardi dell'azione amministrativa che possano determinare una responsabilità a carico dei dipendenti, ovvero se questi non gli prestano l'assistenza necessaria per l'espletamento delle sue funzioni, il Difensore Civico invia apposita relazione scritta al Segretario e al Direttore Generale dell'Unione per l'adozione dei provvedimenti del caso.

Art.34

Relazione e pubblicità dell'attività svolta dal Difensore Civico

1. Il Difensore Civico invia, entro il mese di febbraio di ogni anno, per quanto di competenza, al Presidente dell'Unione ed al Presidente del Consiglio dell'Unione, al fine dell'esame e della discussione in Consiglio, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata dai dati sugli interventi effettuati, dalle osservazioni e dai suggerimenti.
2. Il Difensore Civico può inviare in ogni momento ai soggetti sopra elencati, agli effetti del precedente comma, specifiche relazioni nei casi di particolare importanza, comunque meritevoli di urgente considerazione.

3. Il Difensore Civico può rendere direttamente pubblici i risultati della propria attività.
4. Il Presidente dell'Unione provvede a pubblicare la relazione annuale e le altre relazioni di cui al comma 2, anche per sunto, sugli organi di informazione dell'Ente, ove esistente, oltre che alla pubblicazione all'albo pretorio di apposito avviso, con indicazione dell'ufficio presso cui è possibile prenderne visione o estrarne copia.

Art.35
Sede, strutture ed indennità

1. Il Difensore Civico ha sede presso l'Unione, che provvede ad individuare idonei locali ed a fornire la necessaria dotazione strumentale e di personale.
2. Il Difensore Civico assicura il ricevimento al pubblico nei giorni e negli orari concordati con l'Ente stesso.
3. L'indennità oraria da riconoscere al Difensore Civico è stabilita dal Consiglio dell'Unione nel medesimo atto con cui provvede alla sua elezione. Tale indennità è calcolata sulle ore di ricevimento del pubblico e comprende anche le spese per il raggiungimento della sede presso l'Ente; viene aggiornata annualmente, a decorrere dal secondo anno, in base alle variazioni dell'indice Istat per le famiglie di operai ed impiegati.
4. Al Difensore Civico spetta il trattamento di missione previsto per i consiglieri comunali, qualora per i compiti del proprio ufficio debba recarsi fuori sede.
5. Nei casi di assenza od impedimento prolungati, dovuti ad eccezionali motivi riconosciuti tali dal Presidente dell'Unione, le funzioni di Difensore Civico possono essere attribuite dal Presidente medesimo, in via temporanea, a persona in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto dell'Unione. Per tali periodi al Difensore Civico titolare non spetta alcuna indennità, mentre al supplente viene attribuita un'indennità pari a quella prevista per il titolare.

Art.36
Trasferimento della funzione da parte dei Comuni aderenti all'Unione

1. La funzione di Difensore Civico può essere trasferita all'Unione da parte di tutti o di alcuni dei Comuni che la costituiscono, mediante stipula di apposita convenzione, approvata dal Consiglio dell'Unione e dai Consigli dei Comuni interessati a maggioranza semplice.
2. In tal caso, il Difensore Civico svolge le proprie funzioni nell'ambito dell'Unione e dei Comuni che hanno stipulato la convenzione di cui al comma 1. Tale convenzione disciplina le prerogative, le modalità d'intervento, il procedimento, i rapporti con i consigli ed i mezzi attribuiti al Difensore Civico relativamente all'esercizio delle sue funzioni, in coerenza con quanto previsto nello Statuto dell'Unione.
3. Il Difensore Civico viene eletto dal solo Consiglio dell'Unione, con le modalità stabilite dall'art. 32 dello Statuto. Qualora già eletto al momento del trasferimento della funzione, rimane confermato sino alla sua naturale scadenza. Il Difensore Civico può essere revocato a seguito di motivata mozione di censura per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, sia nell'ambito dell'Unione che dei Comuni convenzionati; la mozione deve essere approvata dal solo Consiglio dell'Unione con le stesse maggioranze previste per l'elezione.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 37
Principi generali

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici degli organi di governo.
2. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art. 38
Principi in materia di ordinamento degli uffici

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.
3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.
4. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza agli obiettivi rispetto alle linee programmatiche ed alle risorse assegnate.

Art. 39
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 40
Il Personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.
2. L'Unione, si avvale dell'opera del personale dipendente comandato dai comuni che ne fanno parte con le modalità stabilite dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. L'Unione può avvalersi dell'opera di personale esterno, qualora non presente nei Comuni dell'Unione.
4. L'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture amministrative.
5. Nel caso di scioglimento dell'Unione, o qualora cessi lo svolgimento, da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale comandato dell'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza.
6. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
7. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

Art. 41
Segretario

1. L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari Comunali dei comuni aderenti all'Unione o tra i funzionari degli stessi comuni in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di segretario comunale.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività salvo diversa regolamentazione dei rapporti e delle competenze nel caso in cui il Presidente nomini un Direttore. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.
3. Il Segretario viene nominato dal primo Presidente al momento del suo insediamento. Il Segretario, successivamente, può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente in quel momento in carica, previa deliberazione della Giunta. Il trattamento economico del Segretario sarà regolato tra le parti con separato atto.

Art. 42
Direttore Generale

1. L'Unione può istituire la figura del Direttore Generale e procedere al suo reclutamento attraverso assunzione con contratto a tempo determinato. Il Direttore Generale viene

nominato ed incaricato con apposito provvedimento del Presidente dell'Unione.

2. Il Direttore ha la responsabilità dell'attività gestionale dell'Unione ed esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica e governa le figure dirigenziali e direzionali dei servizi.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regolerà le modalità di nomina e di revoca, i requisiti e i compiti del Direttore Generale e i rapporti con il Segretario dell'Unione ed i responsabili dei servizi.
4. Il Presidente può attribuire le funzioni di Direttore al Segretario dell'Unione.
5. Il Presidente può attribuire le funzioni di Segretario dell'Unione al Direttore Generale, ove in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

Art 43 **Servizi pubblici locali**

1. L'Unione, nel rispetto dei principi di cui al titolo I del presente Statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali attribuiti alla propria competenza. Per l'erogazione dei servizi l'Unione individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, sulla base di un confronto comparativo rispetto ai criteri di efficacia, efficienza e di economicità, tenendo conto anche delle previsioni degli eventuali piani e dei programmi approvati dai Comuni partecipanti.
2. L'Unione deve garantire che, nell'erogazione dei servizi siano assicurate la vigilanza degli utenti locali e la rappresentazione delle loro esigenze. Tale garanzia si applica anche nel caso in cui il servizio sia erogato in convenzione o sulla base di un contratto, da parte di un soggetto terzo rispetto all'Unione.
3. L'Unione non può sospendere o terminare l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni che la compongono senza il loro previo consenso.
4. La successione nei rapporti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni Comuni che la costituiscono è regolata nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 6 del presente Statuto.

TITOLO V
FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 44
Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi disposti a favore delle forme associate.
4. Ogni deliberazione relativa al conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. Senza tale previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera inattuabile.

Art. 45
Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Il bilancio è redatto secondo i principi e le norme, per quanto compatibili, degli enti locali.

Art. 46
Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 47
Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione economico-finanziario che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione.

Art. 48
Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I
Norme transitorie

Art. 49
Effetti dello Statuto

1. La costituzione dell'Unione, che decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto, comporta la cessazione contestuale dell'Associazione Comuni Modenesi Area Nord ed il suoscioglimento.
2. L'eventuale avanzo di gestione accumulato dalla medesima e le attività e passività transitano automaticamente nel bilancio dell'Unione.
3. Le convenzioni in essere fra i comuni aderenti all'Associazione continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione della delibera di trasferimento all'Unione che ridefinisce le modalità di gestione di ciascuna funzione o servizio gestito in forma associata.
4. Fino al trasferimento all'Unione delle funzioni o servizi di cui alle convenzioni del precedente comma, e comunque fino a non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, le funzioni attribuite alla Conferenza dei Sindaci dell'Associazione Comuni Modenesi Area Nord vengono svolte dalla Giunta dell'Unione.

Art. 50
Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari si applicano, in quanto compatibili e laddove non adottati da parte dell'Unione, le discipline regolamentari vigenti presso i Comuni aderenti, per quanto di competenza.

Art. 51
Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Capo II
Norme finali

Art. 52
Norma finale

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni

vigenti in materia di enti locali.

2. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio di tutti i Comuni aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.

Art. 52 bis
Norma transitoria

In conseguenza della modifica del sistema di elezione del Presidente di cui all'articolo 20 del presente statuto, la prima elezione del presidente, con il sistema ivi previsto, viene fatta entro tre mesi dalla data di effettuazione delle elezioni amministrative comunali dell'anno 2009, e comunque ad avvenuta entrata in carica dei nuovi rappresentanti dei comuni in seno al Consiglio dell'Unione.

INDICE

TITOLO I Principi fondamentali

- ART. 1 - Istituzione dell'Unione
- ART. 2 - Statuto e regolamenti
- ART. 3 - Finalità e ruolo dell'Unione
- ART. 4 - Obiettivi programmatici
- ART. 5 - Criteri generali dell'azione amministrativa
- ART. 6 - Durata dell'Unione
- ART. 7 - Recesso di un comune dall'Unione ed adesione di nuovi comuni
- ART. 8 - Funzioni dell'Unione
- ART. 9 - Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all'Unione
- ART. 10 - Modalità di gestione delle funzioni e servizi trasferiti
- ART. 11 - Modalità di ripartizione spese ed entrate

TITOLO II Organi di governo

Capo I: Organi dell'Unione

- ART. 12 - Gli organi dell'Unione

Capo II: Il Consiglio

- ART. 13 - Composizione del Consiglio
- ART. 14 - Competenze del Consiglio
- ART. 15 - Presidenza del Consiglio
- ART. 16 - Diritti e doveri dei Consiglieri
- ART. 17 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
- ART. 18 - Garanzia delle minoranze e controllo consiliare
- ART. 19 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio

Capo III: Il Presidente e la Giunta

- ART. 20 - Il Presidente
- ART. 21 - Competenze del presidente
- ART. 22 - Vice presidente
- ART. 23 - Composizione e nomina della Giunta
- ART. 24 - Competenze della Giunta
- ART. 25 - Cessazione dalla carica di Assessore
- ART. 26 - Conferenza degli assessori comunali

TITOLO III Istituti di partecipazione

- ART. 27 - Principi della partecipazione
- ART. 28 - Referendum consultivo e abrogativo
- ART. 29 - Iniziativa popolare
- ART. 30 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti
- ART. 31 - Partecipazione procedimentale
- ART. 32 - Istituzione del Difensore Civico e procedura elettiva
- ART. 33 - Poteri del Difensore Civico e norme procedurali
- ART. 34 - Relazione e pubblicità dell'attività svolta dal Difensore Civico

- ART. 35 - Sede, strutture ed indennità
ART. 36 - Trasferimento della funzione da parte dei Comuni aderenti all'Unione

TITOLO IV Organizzazione amministrativa

- ART. 37 - Principi generali
ART. 38 - Principi in materia di ordinamento degli uffici
ART. 39 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
ART. 40 - Il Personale
ART. 41 - Segretario
ART. 42 - Direttore generale
ART. 43 - Servizi pubblici locali

TITOLO V Finanze e contabilità

- ART. 44 - Finanze dell'Unione
ART. 45 - Bilancio e programmazione finanziaria
ART. 46 - Ordinamento contabile e servizio finanziario
ART. 47 - Revisione economica e finanziaria
ART. 48 - Affidamento del servizio di tesoreria

TITOLO VI Norme transitorie e finali

Capo I: Norme transitorie

- ART. 49 - Effetti dello Statuto
ART. 50 - Atti regolamentari
ART. 51 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Capo II: Norme finali

- ART.52 - Norma finale
ART.52 *bis* - Norma transitoria

Testo coordinato:

- con le modifiche entrate in vigore in data 7 Giugno 2009 ed approvate con le sottolencate deliberazioni consiliari:

- **n. 5 del 19 Gennaio 2009 del Comune di Camposanto;**
- **n. 24 del 2 Marzo 2009 del Comune di Cavezzo;**
- **n. 4 del 15 Gennaio 2009 del Comune di Concordia sulla Secchia;**
- **n. 2 del 15 Gennaio 2009 del Comune di Finale Emilia;**
- **n. 3 del 19 Gennaio 2009 del Comune di Medolla;**
- **n. 5 del 19 Gennaio 2009 del Comune di Mirandola;**
- **n. 1 del 17 Gennaio 2009 del Comune di San Felice sul Panaro;**
- **n. 6 del 13 Gennaio 2009 del Comune di San Possidonio;**
- **n. 2 del 14 Gennaio 2009 del Comune di San Prospero;**

- n. 25 del 31 Marzo 2009 dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;

- con le modifiche successivamente intercorse, entrate in vigore in data _____ ed approvate con le sottoelencate deliberazioni consiliari:

- n. ___ del _____ del Comune di Camposanto;
- n. ___ del _____ del Comune di Cavezzo;
- n. ___ del _____ del Comune di Concordia sulla Secchia;
- n. ___ del _____ del Comune di Finale Emilia;
- n. ___ del _____ del Comune di Medolla;
- n. ___ del _____ del Comune di San Felice sul Panaro;
- n. ___ del _____ del Comune di San Possidonio;
- n. ___ del _____ del Comune di San Prospero;
- n. ___ del _____ dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord.